**

**L. 29 luglio 2015, n. 115**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014.**

(GU Serie Generale n. 178 del 3 agosto 2015)

-----------------------------------------------------------------------

(ESTRATTO)

In vigore dal: 18/08/2015

**Capo VII***Disposizioni in materia di salute pubblica e sicurezza alimentare*

**Art. 20**

*Disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati.*

*Attuazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-quater*

*della direttiva 2001/18/CE - Caso EU-Pilot 3972/12/SNCO*

1. Nelle more dell'attuazione della direttiva (UE) n. 2015/412 del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica

la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli

Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi

geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, ai fini

dell'applicazione delle misure transitorie di cui all'articolo

26-quater della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 12 marzo 2001, il Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare e della salute, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, richiede alla Commissione

europea, entro il 3 ottobre 2015, l'adeguamento dell'ambito

geografico delle notifiche o delle domande presentate o delle

autorizzazioni alla coltivazione di OGM già concesse anteriormente

al 2 aprile 2015, rispettivamente, ai sensi della citata direttiva

2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 22 settembre 2003.

2. Qualora il notificante o il richiedente, ai sensi dell'articolo

26-quater, paragrafo 4, della direttiva 2001/18/CE, confermi l'ambito

geografico della sua notifica o domanda iniziale, con decreto del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto

con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

e della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, possono essere adottate misure che limitano o vietano in

tutto il territorio nazionale o in parte di esso la coltivazione di

un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al

tratto, una volta autorizzati ai sensi della parte C della direttiva

2001/18/CE, e successive modificazioni, o del regolamento (CE) n.

1829/2003, con le modalità di cui all'articolo 26-ter della medesima

direttiva 2001/18/CE.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola

i divieti di coltivazione introdotti ai sensi dei commi 1 e 2 é

punito con la multa da euro 25.000 a euro 50.000. L'autore del

delitto di cui al presente comma é tenuto altresì a rimuovere, a

proprie cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo

di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le

coltivazioni di sementi vietate e a realizzare misure di riparazione

primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla

regione competente per territorio.

4. Restano fermi i divieti di coltivazione introdotti con atti

adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del

regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 28 gennaio 2002.

5. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «continuano ad applicarsi le

disposizioni recate dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e

successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «si

applicano le disposizioni recate dal decreto legislativo 8 luglio

2003, n. 224»;

2) il secondo periodo é soppresso;

b) al comma 4:

1) la lettera a) é abrogata;

2) alla lettera b), le parole: «decreto legislativo n. 92 del 1993,

e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «decreto

legislativo 8 luglio 2003, n. 224»;

c) i commi 5 e 6 sono abrogati.

**Capo VIII***Disposizioni in materia ambientale*

**Art. 21**

*Disposizioni relative alla cattura di richiami vivi. Procedura di*

*infrazione n. 2014/2006*

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,

é sostituito dal seguente:

«3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai

fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi,

impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi

dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui

autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da

personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione

alla gestione di tali impianti é concessa dalle regioni su parere

dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il

quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione

dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo

di attività».

2. I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 24

giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

agosto 2014, n. 116, sono abrogati.

**Art. 22**

*Divieto di commercio di specie di uccelli viventi naturalmente allo*

*stato selvatico nel territorio europeo. Caso EU Pilot 5391/13/ENVI*

1. La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11

febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, é sostituita

dalla seguente:

«cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da

allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato

selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione

europea, anche se importati dall'estero».

**Art. 23**

*Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva*

*94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Procedura di*

*infrazione n. 2014/2123*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 217:

1) al comma 2, le parole: «imballaggi immessi sul mercato

nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «imballaggi immessi sul

mercato dell'Unione europea» e le parole: «, a qualsiasi titolo» sono

sostituite dalle seguenti: «o da qualunque altro soggetto che produce

o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio»;

2) dopo il comma 3 é aggiunto il seguente:

«3-bis. In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE e

fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla

medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo,

é garantita l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi

conformi alle previsioni del presente titolo e ad ogni altra

disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla

direttiva 94/62/CE»;

b) all'articolo 218, comma 1:

1) alla lettera o), le parole: «biogas con recupero energetico»

sono sostituite dalla seguente: «metano»;

2) alla lettera z), le parole: «soggetti interessati» sono

sostituite dalla seguente: «soggetti»;

c) all'articolo 226, comma 3:

1) il primo periodo é sostituito dai seguenti: «Possono essere

commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti

essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati

nell'allegato F alla parte quarta del presente decreto. Tali

requisiti si presumono soddisfatti quando gli imballaggi siano

conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di

riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

dell'Unione europea o alle norme nazionali che abbiano recepito tali

norme armonizzate e, in mancanza di queste, agli standard europei

fissati dal Comitato europeo di normalizzazione.»;

2) dopo il primo periodo é inserito il seguente: «In mancanza

delle norme armonizzate, i requisiti essenziali stabiliti nella

direttiva 94/62/CE nonché quelli di cui all'allegato F alla parte

quarta del presente decreto si presumono soddisfatti quando gli

imballaggi sono conformi alle pertinenti norme nazionali, adottate ai

sensi del paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva 94/62/CE.»;

d) all'allegato E alla parte quarta, al numero 1), dopo le

parole: «e fino all'80% in peso dei rifiuti di imballaggio» sono

inserite le seguenti: «; entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti

i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i».

**Art. 24**

*Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di*

*carbonio - Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM*

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 é inserito il seguente:

«1-bis. É vietato lo stoccaggio di CO2 in un sito di stoccaggio il

cui complesso di stoccaggio si estende oltre l'area di cui al comma 1

del presente articolo, fatti salvi gli accordi di cui all'articolo

30»;

b) all'articolo 8, il comma 4 é sostituito dal seguente:

«4. Ai fini della valutazione del complesso di stoccaggio, le

attività comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione

possono prevedere una fase di sperimentazione e il monitoraggio

relativo all'iniezione di CO2 »;

c) all'articolo 22, il comma 2 é sostituito dal seguente:

«2. Il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e

controllo, può prescrivere in qualsiasi momento provvedimenti

correttivi necessari nonché provvedimenti relativi alla tutela della

salute pubblica che il gestore é tenuto ad adottare. Tali

provvedimenti possono essere supplementari o diversi rispetto a

quelli descritti nel piano sui provvedimenti correttivi di cui

all'articolo 13, comma 1, lettera p)»;

d) all'articolo 29, dopo il comma 1 é aggiunto il seguente:

«1-bis. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le

modalità di risoluzione delle controversie dello Stato membro che ha

giurisdizione sulla rete di trasporto o sui siti di stoccaggio ai

quali é negato l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere,

la rete di trasporto o il sito di stoccaggio interessano più Stati

membri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avviano

consultazioni al fine di garantire un'applicazione coerente del

presente decreto»;

e) all'articolo 30, comma 1, le parole: «promuovono la stipula di

accordi specifici con Paesi non appartenenti all'Unione europea» sono

sostituite dalle seguenti: «promuovono la stipulazione di accordi

specifici con Stati membri dell'Unione europea».

**Capo X***Disposizioni in materia di protezione civile*

**Art. 27**

*Capacità europea di risposta emergenziale*

1. In attuazione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo

unionale di protezione civile, al fine di concorrere al funzionamento

del meccanismo medesimo, denominato Capacità europea di risposta

emergenziale (EERC), istituito ai sensi dell'articolo 11 della citata

decisione n. 1313/2013/UE, é autorizzato l'impiego di moduli, di

mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati, all'uopo

specificamente formati.

2. A seguito di richiesta di assistenza inoltrata tramite il Centro

di coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC), il

Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del

Consiglio dei ministri, valutata l'assenza di elementi ostativi di

cui al paragrafo 7 dell'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE e

ferma restando la possibilità di ritirare tali mezzi nel caso in cui

ricorrano i gravi motivi di cui al paragrafo 8 del medesimo articolo,

é autorizzato ad attivare e coordinare le risorse di cui al comma 1

del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio

dei ministri e dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari

competenti.

3. Al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di cui

ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della

Presidenza del Consiglio dei ministri é autorizzato a intraprendere

ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti

nell'EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con

amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse

finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.

**Capo XII***Disposizione finale*

**Art. 30**

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli

articoli 18 e 28, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono

agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.